



COMUNE DI SANFRE'

Provincia di Cuneo
Tel. 0172-587254 – Fax n. 0172-58495

SERVIZIO MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO C.LE - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Determinazione n. 102

del Responsabile del Servizio: **GIACONE arch. Clarice**

OGGETTO:

**Affidamento e impegno di spesa a favore dell'avvocato Coscia Marco per prestazioni professionali per difesa legale del Comune nel ricorso al T.A.R. Piemonte proposto da Soc. Inwit - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.
CIG: BB96350B88**

L'anno **duemilaventisei** addì **otto** del mese di **maggio** nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio individuato con il decreto del Sindaco n. 3 in data 01/10/2025, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 107, commi 2 e 3, 109 comma 2 e 165 commi 8 e 9 del T.U.E.L. del 18.08.2000, adotta la seguente determinazione:

**SERVIZIO MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO C.LE -
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

n. 102 del 08/05/2026

OGGETTO: Affidamento e impegno di spesa a favore dell'avvocato Coscia Marco per prestazioni professionali per difesa legale del Comune nel ricorso al T.A.R. Piemonte proposto da Soc. Inwit - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.
CIG: BB96350B88

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata:

- la sentenza n. 1625/2025, pronunciata in data 05.11.2025 e notificata a questo Ente in data 28.11.2025, in cui il TAR Piemonte si è pronunciato sul ricorso di Registro Generale n. 1833 del 2025 proposto da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'avv. Marco Vitone, con domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio a Bari contro il Comune di Sanfré, non costituito a giudizio;

Considerato che:

- la suddetta sentenza al punto 9 ha disposto: "Il Collegio deve dichiarare illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione precedente sull'istanza della ricorrente, con conseguente obbligo di provvedere con un provvedimento espresso e congruamente motivato, da emanarsi entro 30 gg. dalla comunicazione o notificazione della presente decisione";

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale è tenuta a dare esecuzione alla sentenza, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- occorre adottare gli atti necessari per assicurare la piena e tempestiva ottemperanza a quanto stabilito dal giudice;

Richiamata:

- l'istanza/l'avviso di avvio procedimento per apposizione vincolo preordinato all'espropriazione e imposizione di servitù riferito ad impianto di telefonia mobile - cod. sito I147CN_SANFRE', trasmessa per mezzo PEC in data 08.11.2023 rubricata al prot. n. 6092 del protocollo dalla Soc. INWIT -Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. – A2F Ingegneria s.r.l., con sede legale e operativa

in Roma in Via Padre Giovanni Antonio Filippini, 130 e a Foggia in Corso P. Giannone 1/A, costituita dai seguenti elaborati:

- Avvio Proc_Espr_Inwit_Sanfrev3.pdf.p7m;
- All_1_Rel.tecnica_Elabgrafici_I147CN_SANFRE.pdf.p7m;
- All_2Piano Particellare_I147CN_SANFRE.pdf.p7m;
- All_3_Piano Particellare_Tabelle Indennita_I147CN_SANFRE.pdf.p7m;
- Alle_4_Piano particellare_Relazione di stima_I147CN_SANFRE.pdf.p7m;
- All_5_Piano Particellare_Elenco Ditte_I147CN_SANFRE.pdf.p7m;
- All_6_DocPiccirillo_rid.pdf;
- All_7_offerta acquisto_I147CN_SANFRE.pdf;
- All_8_Rifiuto offerta InfritaliaI147CN_SANFRE.pdf;
- C.I. Agosti PDF-A_02.09.2021.pdf.p7m;
- la successiva istanza di conclusione del procedimento del 10.10.2024;
- la Sentenza del T.A.R. Piemonte n. 1625/2025 notificata al Comune di Sanfré (CN) dall'Avv. Marco Vitone in data 28.11.2025 rubricata al n. 6601;
- la memoria ex art. 10 L.241/1990 della Società Infritalia s.r.l. con sede legale in Via Pietro Paleocapa n. 1 - Milano trasmessa al Comune di Sanfré in data 02.12.2025 rubricata al n. 6662 del protocollo;
- la nota della Società INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.) ricevuta dal Comune in data 16.12.2025 rubricata al n. 6938 di rinnovo dell'offerta di acquisto dell'area interessata e relative servitù con allegata valutazione dell'Agenzia delle Entrate di Cuneo;
- l'art. 51 del D.Lgs. 1° agosto 2003 n.259 e s.m. e i.

Visto altresì:

- le controdeduzioni pervenute dalla Società INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.), al preavviso di rigetto dell'ex art. 10 bis L. 241/1990, in data 07.01.2025 rubricata al n. 50 del protocollo;
- la comunicazione pervenuta dalla Società Infritalia s.r.l in data 08.01.2026 rubricata al n. 60 del protocollo, di rifiuto dell'offerta di acquisto del diritto di usufrutto comunicata dalla Soc. INWIT con nota del 16.12.2025;

Considerato che:

- quanto acquisito in istruttoria apporta elementi sufficienti alla valutazione discrezionale che il Comune di Sanfrè deve effettuare per rispondere all'istanza della Soc. INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.) in ottemperanza della Sentenza del T.A.R. Piemonte, Sez. I n. 1625 del

17/11/2025, secondo la quale il dichiarato obbligo di emettere un provvedimento espresso e congruamente motivato a fronte di un'istanza legittimamente espressa "non implica l'accoglimento della domanda ma solo la necessità di una pronuncia espressa da parte dell'amministrazione procedente";

- per quanto riguarda la prima delle osservazioni della Soc. INWIT di cui alla memoria del 07.11.2026, relativa alla condizione di aver esperito un tentativo bonario di componimento con i proprietari del fondo sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti, ex art. 51 comma 3 del D.Lgs. n. 259/2003 e s. m. e i., si ritiene di accoglierla, tenuto conto della precisazione della Soc. INWIT che il riferimento al diritto di superficie per cinquant'anni è un refuso, e che la Soc. Infracitalia ha comunicato in data 08.01.2026 il rifiuto dell'offerta;

Considerato che:

- il provvedimento giudiziario richiamato da parte della Società Inwit -Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (ordinanza del TAR Lombardia – sede di Brescia Sez. II n. 169/2020 del 13/05/2025) è un provvedimento cautelare, in un ricorso non ancora deciso nel merito nel momento in cui è stato citato dalla stessa Società INWIT, e non rappresenta un orientamento giurisprudenziale consolidato;

- il massimo organo della giustizia amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n.1249/2023) in un caso analogo ha dapprima riassunto per punti i presupposti e i passaggi procedurali del procedimento espropriativo, e successivamente ha ribadito che "il potere [di esproprio] può essere attivato ... dopo aver valutato e ponderato tutti gli interessi in conflitto...la norma lascia integri i poteri valutativi dell'Amministrazione non solo circa la sussistenza dei presupposti tratteggiati dalla legge, ma altresì, dell'opportunità del ricorso allo strumento ablativo, che deve essere considerato quale rimedio estremo per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni ad uso pubblico", e pertanto porta a formulare le seguenti considerazioni:

- si pretende esercitare il potere espropriativo con riferimento ad una struttura già realizzata, per il cui mantenimento la Soc. INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.) aveva ed ha ancora un titolo legittimo in corso (contratto di locazione con scadenza 01.10.2029) e non è stata dimostrata la circostanza per cui tale disponibilità possa venir meno anche successivamente;

- pertanto l'intenzione della Soc. INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.) di procedere al richiesto esproprio non pare rispondere ad un interesse pubblico relativo alla continuità delle reti di comunicazioni, ma, allo stato, all'interesse a disporre della struttura a condizioni economiche più favorevoli;

- che pertanto un eventuale esproprio interverrebbe unilateralmente a modificare ed estinguere un accordo contrattuale stipulato fra le stesse parti;
- che nel contemperamento degli interessi contrapposti, fra la esigenza di garantire la continuità e lo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica, e il diritto di proprietà e di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 Cost., si ritiene che allo stato non è dimostrato che la Soc. INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.) non possa continuare a disporre dell'area su cui chiede apporre il vincolo espropriativo avvalendosi dei comuni strumenti del diritto privato e di soluzioni alternative all'esproprio;

Considerato che:

- nel caso specifico l'interesse pubblico al mantenimento dell'infrastruttura non è in alcun modo messo a rischio e inoltre il contratto di locazione tra Infritalia e INWIT risulta valido ed efficace fino alla scadenza del 2029;

Richiamata la Deliberazione della G.C. n. 5 del 14.01.2026, allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso, la quale prende atto della sentenza n. 1625/2025, pronunciata in data 05.11.2025 e in esecuzione alla suddetta sentenza, delibera di rigettare l'istanza della Soc. INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.) dando disposizione all'Ufficio Tecnico di emettere il provvedimento conclusivo;

Considerato che per le ragioni sopra citate non si ravvisano i presupposti per apporre il vincolo espropriativo e apposizione di servitù riferito ad impianto di telefonia mobile - cod. sito I147CN_SANFRE nei confronti della Società Infritalia s.r.l. con sede legale in Via Pietro Paleocapa n. 1 – Milano (usufruttuario), e della Soc. Santa Teresa s.a.s. di Rosso Marco & C., con sede in via Don Orione 16/C 12039 Verzuolo CN (nudo proprietario), a favore della Società INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.);

Visto il preventivo registrato al ns. prot. n. 2227 del 17/04/2026 ricevuto dall'avvocato Coscia Marco per un importo complessivo di € 7.969,71

Accertato che l'Avv. Coscia Marco. avente sede legale in via Luigi Mercantini, 6 - 10121 Torino (TO) - P.I. 06053830011 interpellata in merito dall'Ufficio Tecnico Comunale; ha dato la sua disponibilità tramite affidamento diretto sulla piattaforma MePa con RDO n 6288141 per prestazioni professionali per difesa legale del comune nel ricorso al TAR Piemonte, al costo di €

6.281,30 oltre cassa 4% (€ 251,25) oltre Iva di legge 22% (€1.437,16), avente una spesa complessiva di € 7.969,71;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico Marco Avv. Coscia – via Luigi Mercantini, 6 – 10121 Torino (TO) DURC: numero protocollo CASSA FORENSE 122162/2026 del 29.04.2026;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
 - lo Statuto comunale (capo III–La Giunta Comunale e gli assessori–artt. 23-24-25-26-27-28);
 - la sentenza T.A.R. Piemonte n. 1625/2025, pronunciata in data 05.11.2025 sopra richiamata;
 - l'art. 51 comma 3 del D.Lgs. n. 259/2003 e s. m. e i.
 - il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. ed in particolare l'art. 50 comma 1 lettera b);
 - l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- e ogni altra norma applicabile in materia;

Vista la D.G.C. n. 84 del 30.12.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione agli anni 2026/202

DETERMINA

1. **Di** richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di** affidare, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, l'incarico inerente ai servizi sopracitati, a Marco Avv. Coscia avente sede legale in via Luigi Mercantini, 6 - 10121 Torino (TO) - P.I. 060538330011, per un importo generale di costo di € **6.281,30** oltre la cassa 4% (€ 251,25) oltre l'IVA al 22% (€ 1.437,16) per una spesa complessiva di € **7.969,71**, come da offerta prodotta in data 17/04/2026, agli atti Prot. n. 2227;
3. **Di** stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - a) fine da perseguire: consulenza su esecuzione della sentenza T.A.R. Piemonte Sez. I n. 1625;
 - b) oggetto del contratto: affidamento incarico per consulenza;
 - c) forma del contratto: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
4. **Di** impegnare, la spesa complessiva di € **7.969,71** all'intervento Codice 01.02.1 Macroag. 103 (ex Cap.lo 85/99), del bilancio 2026-2028 che offrono la necessaria disponibilità;

5. **Di** dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
6. **Di** disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69;
7. **Di** rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. GIACONE Clarice;
8. **Di** dare atto di non trovarsi, quale Responsabile del Procedimento, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990, dell'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, come da dichiarazione del Rup, acquisita al ns. prot. 1765/2023;
9. **Di** accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Sanfrè, li 08 maggio 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: GIACONE arch. Clarice

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione è pubblicata in data odierna per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio

dal 10/06/2026 al 25/06/2026

ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Sanfrè, li **10/06/2026**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: GIACONE arch. Clarice

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: non sussistendo impegni di spesa non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO:

- Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa agli Interventi - Capitoli nella stessa indicati, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..
- Di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal predetto impegno con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 C. 1 lett.a) punto 2, del D.L. 78/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.

Sanfrè, li 08/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: BARBERIS dr. Giuseppe

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Sanfrè, li **10/06/2026**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GIACONE arch. Clarice